

RAGOSTA VINCENZO           ragioniere commercialista - revisore contabile  
 AMORE BRUNO               consulenza del lavoro  
 TAVOLARIO ANDREA       dottore commercialista  
 RAGOSTA ANTONIO         dottore commercialista

Via Petrarca, 20 is.5-6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R  
 P.IVA       : 07565350639  
 TEL: 0815753935 (Pbx) - 0817691297  
 FAX: 0815755470  
 WEBSITE: www.studiotozzoli.it  
 E-MAIL: v.ragosta@tin.it – ragosta@studiotozzoli.it

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI  
 LORO SEDI  
 DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 13/04/2019

**CIRCOLARE N. 5/2019**

**ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE.**

Come già indicato nella precedente Circolare n.2 del 11/01/2019, il Decreto del MEF del 28 Dicembre 2018 (in Gazzetta Ufficiale n.5 del 7 gennaio 2019) ha introdotto importanti modifiche nelle modalità di determinazione e pagamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche.

Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, dei documenti soggetti e non soggetti, ad imposta di bollo:

<b>OPERAZIONI</b>	
<b>SOGGETTE AD IMPOSTA DI BOLLO</b>	<b>NON SOGGETTE AD IMPOSTA DI BOLLO</b>
<p>In via generale, l'imposta di bollo è dovuta nella misura fissa di €2,00 per i documenti di seguito indicati (qualora di importo superiore ad € 77,47):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fatture, note, conti e simili, documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati anche tramite terzi;</li> <li>- ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.</li> </ul> <p><b>RELATIVI AD OPERAZIONI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Escluse IVA</b> (anticipazioni) – ex articolo 15 DPR 633/72;</li> <li>- <b>Esenti IVA</b> ai sensi dell'articolo 10 DPR 633/72;</li> <li>- <b>Fuori campo IVA</b> ex art 2, 3, 4 e 5 DPR 633/72 (mancanza di presupposto soggettivo o oggettivo), ivi comprese quelle emesse da contribuenti in regime di vantaggio e forfettari, ed ex art. 7 e seguenti DPR 633/72 (mancanza del presupposto territoriale);</li> <li>- <b>Non imponibili:</b> servizi internazionali (articolo 9 DPR 633/1972) servizi connessi agli scambi internazionali, operazioni assimilate alle esportazioni;</li> <li>- <b>Cessioni ad esportatori abituali</b> (ovvero a seguito di presentazione di dichiarazione di intento).</li> </ul>	<p>In via generale, sono esenti dall'imposta di bollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le fatture, le ricevute, le quietanze, le note di variazione degli importi addebitati o accreditati, ecc.;</li> </ul> <p>a condizione che i documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni e prestazioni assoggettate ad Iva;</li> <li>- riportino l'Iva concernente le operazioni alle quali i documenti si riferiscono.</li> </ul> <p><b>CASI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le fatture che riguardano operazioni soggette ad IVA e che riportino l'IVA;</li> <li>- Le fatture soggette a reverse charge;</li> <li>- Le fatture relative ad operazioni del Gruppo IVA;</li> <li>- Le fatture relative a cessioni di merci per l'esportazione (esportazione diretta e triangolare);</li> <li>- Le fatture relative a cessioni di beni intracomunitari;</li> <li>- Enti Terzo Settore: gli atti, i documenti, le istanze, le dichiarazioni ed ogni altro documento cartaceo o informatico (ex art. 82 c. 5 del D.Lgs. 117/2017).</li> </ul>

Si precisa che per i documenti contenenti contemporaneamente importi assoggettati ad IVA ed importi assoggettabili ad imposta di bollo, quest'ultima è dovuta esclusivamente se l'importo delle operazioni non assoggettabili ad IVA eccede la franchigia di € 77,47.

Di seguito viene riportato un riepilogo delle scadenze di versamento con i relativi codici tributo per la compilazione del modello F24:

<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Scadenza versamento imposta di bollo</b>	<b>Codici tributo con indicazione anno</b>
I trimestre 2019	Entro 23/04/2019 (in quanto il 20 cade di sabato e il 22 è festivo)	2521
II trimestre 2019	Entro il 22/07/2019 (in quanto il 20 cade di sabato)	2522
III trimestre 2019	Entro il 21/10/2019 (in quanto il 20 cade di domenica)	2523
IV trimestre 2019	Entro il 20/01/2020	2524

Le fatture elettroniche subordinate all'apposizione della marca virtuale, devono obbligatoriamente riportare la dizione "imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.6.2014", valorizzando il campo "Dati bollo" nella sezione "dati generali" del file xml, con l'importo dell'imposta.

L'Agenzia delle Entrate renderà disponibile nell'area riservata del contribuente l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta in ciascun trimestre, in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio (Sdi). L'importo indicato dall'Agenzia delle Entrate è modificabile dal contribuente ed il versamento può avvenire sia online sul sito dell'Agenzia delle Entrate tramite addebito su conto corrente bancario o postale, che con il normale utilizzo del modello F24 con i codici tributo indicati nella precedente tabella.

Si consiglia di effettuare un controllo di validità tra l'importo indicato dall'Agenzia delle Entrate per il versamento del bollo e l'importo effettivamente dovuto, poiché l'imposta calcolata automaticamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate deriva dalla corretta indicazione nel file XML della fattura elettronica degli elementi del bollo dovuto. Attenzione il bollo è dovuto anche sulle note credito a prescindere dall'addebito al cliente dello stesso.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB [WWW.STUDIOTOZZOLI.IT](http://WWW.STUDIOTOZZOLI.IT).

STUDIO TOZZOLI